

Fatture alla Pubblica Amministrazione: nuove indicazioni sul c.d. split payment.



Il Ministero dell'Economia ha approvato il 23 gennaio scorso il Decreto che disciplina alcuni aspetti dello split payment, ossia l'istituto che prevede, nel caso di emissione di fattura ad una Pubblica Amministrazione, la circostanza che sia quest'ultima a versare all'erario l'iva (sull'argomento ci siamo soffermati nelle circolari [n.7 del 22/01/2015](#), relativa al comunicato stampa che anticipava diversi aspetti del Decreto, e nella [nota informativa n.1 del 8/01/2015](#) relativa all'introduzione di questa novità all'interno della Legge di stabilità).

Il Decreto prevede che quando si emette fattura si debba:

1. annotare sulla fattura la dicitura "scissione dei pagamenti";
2. registrare le fatture senza computare l'iva indicata nella liquidazione periodica.

L'articolo 8 del Decreto prevede per i fornitori di Pubbliche Amministrazioni la possibilità di ottenere i rimborsi, anche trimestrali, in via prioritaria. La restituzione sprint dell'imposta è erogata entro il limite dell'ammontare complessivo dell'Iva applicata alle operazioni effettuate nel periodo in cui si è formato il credito e può essere richiesta dal primo trimestre 2015.

Nulla viene detto con riferimento alle organizzazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/1991.

Come anticipato nella nostra circolare [n.7 del 22/01/2015](#), si potrebbe ipotizzare in questo caso che il sodalizio non emetta fattura ma mera ricevuta con iva inclusa in quanto esonerato dall'obbligo di emissione della fattura. In questo caso pertanto la Pubblica Amministrazione non sarebbe obbligata ad applicare lo split payment ed il sodalizio provvederebbe direttamente a versare l'iva.

Nel caso in cui il sodalizio sia obbligato dall'Amministrazione committente ad emettere la fattura, il sodalizio annoterà la fattura su apposita colonna del Registro Iva Minori da dedicare ad "iva split payment" senza computare l'iva indicata nella liquidazione periodica.

Si ribadisce che l'onere sussiste con le fatture emesse dal 1/1/2015.

06/02/2015

Lo staff di Arsea